

REGISTRATORI TELEMATICI DI CASSA

di **Claudio Brunelli**



Quasi sul filo di lana arriva la moratoria in vista del debutto del nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi al via dal 1° luglio, attraverso la quale si punta ad introdurre un “cuscinetto” di un mese di tempo per la prima trasmissione dei dati di scontrini e ricevute che in fase di avvio riguarderà solo le imprese con volume d'affari superiore a 400.000 euro. La norma prevede che gli operatori, aventi le caratteristiche anzidette, debbano dotarsi dei registratori telematici di cassa, che si collegano all'agenzia delle Entrate per comunicare il totale degli scontrini o ricevute giornalieri. E dal 1° gennaio 2020 questo obbligo sarà generalizzato.

Dal momento in cui si trasmettono i corrispettivi giornalieri telematicamente si verrà esonerati sia dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi

(salvo la fattura richiesta dal cliente) sia dall'obbligo di registrazione dei corrispettivi

Ricordiamo con l'occasione che questi apparecchi rilasceranno anche un “documento commerciale”, che emesso in modalità ordinaria non ha però valore di fattura ai fini della detrazione dell'Iva, e ne limita l'utilizzabilità per il destinatario. Ai fini Iva rileva solo come documento idoneo a documentare la fatturazione differita, mentre se emesso con valenza fiscale, questo si potrà utilizzare sia per la detrazione del costo che dell'imposta (ma dovrà essere richiesto dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione indicando sia il codice fiscale che la partita iva del cliente stesso).

Per ogni strumento viene fissato un contributo pari al 50% della spesa

sostenuta con una soglia massima di euro 250 in caso di acquisto ovvero di euro 50 in caso di adattamento.

Salvo non intervengano chiarimenti da parte del legislatore riteniamo che anche le aziende agricole soggette all'obbligo del misuratore fiscale (iva ordinaria/vendite di prodotti non propri o non manipolati/vendita di prodotti non agricoli) siano soggette all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nei termini indicati dalla norma.

I produttori agricoli in regime speciale sono esonerati dalla certificazione dei corrispettivi ai sensi dall'art.2 D.P.R. n. 696/1996 **per le cessioni di prodotti agricoli.**

Pertanto, si presume che tali soggetti continueranno ad essere dispensati anche dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi.

